

**REGIONE TOSCANA**  
**LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n.8**

Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili. (GU n. 26 del 1-7-2000)  
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7 febbraio 2000)

**Art. 1. F i n a l i t à**

1. La Regione, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori, individuando nei cantieri edili temporanei o mobili, di seguito denominati cantieri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, i luoghi di lavoro particolarmente a rischio, che richiedono specifica attenzione.

2. La Regione, attua azioni di monitoraggio sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri preposti agli interventi di nuova costruzione o recupero compresi nei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica, e comunque nei cantieri edili che usufruiscono, a qualunque titolo di finanziamenti regionali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione chiede a tutti i committenti di opere e lavori edili di operare verifiche e controlli preventivi e periodici sulle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi impegnati secondo le modalità della presente legge.

**Art. 2. Doveri dei committenti**

1. Il committente di opere e lavori edili è tenuto ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela disciplinate dall'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e all'adempimento degli obblighi che gli derivano dal decreto legislativo n. 494/1996, successive modifiche e integrazioni.

2. Il committente, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare d'inizio lavori, conforme all'allegato III del decreto legislativo n. 494/1996, integrata con l'entità uomini/giorno, attestante altresì la redazione dei piani di sicurezza, come disposto dagli artt. 7, comma 11 e 9, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, in materia di concessioni edilizie, oltre all'azienda unità sanitaria locale, alla direzione provinciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e alla cassa edile, competenti per territorio.

3. Gli enti previdenziali e assicurativi e la stessa cassa edile verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie delle opere e lavori, anche in subappalto, e comunicano le irregolarità riscontrate al committente e al comune, dove ha sede il cantiere, il quale, in caso, ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.

4. Il committente, nelle procedure di affidamento di opere e lavori ricadenti nell'ambito d'applicazione della legge quadro in materia dei lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si attiene al rispetto delle norme di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, in materia di subappalti e di lavoro a cottimo. 5. L' amministrazione regionale, gli enti dipendenti dalla Regione, le società a partecipazione regionale e le aziende unità sanitarie locali nelle procedure di gare pubbliche per l'aggiudicazione di lavori pubblici sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1996, n. 4, concernente le disposizioni di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle procedure di gara pubblica, che costituisce normativa di riferimento per gli enti locali, ai sensi dell' art. 2, comma 2, della legge regionale richiamata.

6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento generale, del nuovo capitolato generale d'appalto, del regolamento in materia dei piani di sicurezza nei cantieri edili, di cui agli articoli 3, 8 e 31, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, il committente, nelle procedure di affidamento di opere e lavori pubblici, che usufruiscono di finanziamenti regionali, si avvale, a seconda della procedura di finanziamento, degli schemi relativi alle domande-tipo, ai capitolati-tipo, ai bandi di gara-tipo di cui all'allegato 1.

7. I contenuti dell'allegato 1, richiamato al comma 6, sono sempre modificabili dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche a seguito di concertazione con le istituzioni pubbliche e le parti sociali e comunque sono adeguati ai regolamenti statali emanati ai sensi della legge n. 109/1994, e successive modifiche.

8. Il committente, di cui al comma 6, al momento delle verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, raccordandosi con l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (direzione provinciale del lavoro), dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e con la cassa edile e gli altri organismi paritetici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto edile, se costituiti, accerta il rispetto da parte dell'impresa:

a) degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri;  
b) delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla cassa edile. Dell'esito dell'accertamento è redatto verbale di cui è conservata copia a disposizione degli organi di vigilanza.

9. Anche al di fuori delle procedure di affidamento, che ricadono nell'ambito della legge n. 109/1994, il committente, al momento dell'affidamento delle opere edili che usufruiscono di finanziamenti regionali è tenuto:

a) a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;  
b) a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  
c) all'utilizzazione degli schemi dell'allegato I, per quanto compatibili con la procedura d'affidamento delle opere e lavori posta in atto;  
d) ad uniformarsi alle disposizioni del comma 8, negli accertamenti degli stati d'avanzamento dei lavori e, comunque, nell'accertamento dello stato d'avanzamento corrispondente o non superiore al 50% dell'importo dell'opera.

10. L'amministrazione regionale e gli enti pubblici condizionano l'erogazione di finanziamenti regionali ad imprese di costruzioni o loro consorzi, ovvero a cooperative edilizie di costruzioni o loro consorzi, alla verifica del rispetto degli obblighi richiamati al comma 8, lettere a) e b) dette condizioni sono esplicitamente richiamate nei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti. nuti del rapporto sullo stato della sicurezza e della tutela dei lavoratori nei cantieri edili. (omissis)